



Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

REGISTRO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI SVOLTO DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA (ART. 30 GDPR)

approvato nella seduta del **20 luglio 2018**
e aggiornato nella seduta del **23 luglio 2025**

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), che abroga la direttiva 95/46/CE a partire dalla data di applicazione (25 maggio 2018), ha innovato in maniera sostanziale la disciplina in materia di protezione dei dati personali, introducendo misure volte a promuovere la protezione dei dati personali fin dalla progettazione delle operazioni di trattamento.

Ai sensi dell’art. 30 del GDPR, ogni titolare del trattamento tiene un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

Il titolare del trattamento è il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (di seguito anche “CPGA” o “Organo di autogoverno” o “Organo”).

Nella seduta del 20 luglio 2018 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha approvato il “*Registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati*” svolto per conto del titolare del trattamento.

Il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto l’adeguamento della normativa nazionale (il Codice della Privacy di cui al d.lgs del 30 giugno 2003, n. 196) al GDPR.

Il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato (“DPCS”) n. 38 dell’8 luglio 2020 ha disposto l’adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Organo di Autogoverno alle richiamate disposizioni comunitarie e nazionali in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali.

Con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 73 del 23 dicembre 2020, il Segretario del Consiglio di Presidenza e il Dirigente dell’Ufficio Servizi sono stati individuati quali designati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2-*quaterdecies* d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 4 del citato DPCS 8 luglio 2020, n. 38.

Agli stessi designati sono stati delegati i compiti elencati all’art.1, comma 2 e seguenti, tra i quali, in particolare, quello di procedere ad una ricognizione dei trattamenti operati all’interno dell’ufficio, ai fini della compilazione del Registro delle attività di trattamento del CPGA.

Il presente Registro unitamente ai relativi allegati, redatto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, del GDPR, che regola le attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare, è tenuto dal Responsabile della protezione dei dati del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa¹.

1. Finalità del trattamento

1.1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato è titolare delle specifiche competenze, indicate dall'art. 13 della legge del 27 aprile 1982, n. 186 e dall'art. 9 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza, pubblicato in G.U. del 13-2-2004 n. 36 (provvedimento 6 febbraio 2004). Tali competenze sono suddivise per materia tra le quattro Commissioni permanenti, ferma restando la possibilità, ai sensi dell'art. 22 del citato Regolamento, di istituire Commissioni speciali per specifiche materie indicate nella delibera di costituzione. Si richiamano, in particolare: la potestà decisionale in materia di stato giuridico dei magistrati; la potestà regolamentare in tema di organizzazione, di funzionamento degli uffici e di gestione della spesa; la competenza ad approvare il bilancio preventivo e il rendiconto annuale. All'interno del CPGA opera, inoltre, anche il Comitato per le pari opportunità del personale della magistratura amministrativa, istituito in attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*". Il Comitato, nell'esercizio delle proprie competenze e in relazione alle questioni inerenti allo stato giuridico dei magistrati amministrativi, promuove indagini conoscitive, studi e ricerche al fine di individuare le misure idonee a creare effettive condizioni di parità tra i magistrati, ivi comprese quelle riferite alla tutela della genitorialità.

1.2. Il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche che interagiscono con il Consiglio di Presidenza della G.A. è effettuato dall'Organo nelle sue articolazioni e dal personale di magistratura addetto al Consiglio e amministrativo in servizio presso l'Ufficio, incaricato degli adempimenti di segreteria.

La raccolta e il trattamento dei dati sono funzionali e indispensabili all'esercizio dell'attività istituzionale dell'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa. I dati di carattere personale raccolti per l'esame degli affari di competenza sono trattati in linea con le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR medesimo.

2. Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali

¹ Tra i compiti e funzioni affidati dal titolare al Responsabile della protezione dei dati (DPO) è compresa la tenuta del Registro, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida del Gruppo di lavoro WP 29 sul *Data Protection Officer* adottate il 5 aprile 2017. Sul presente Registro il DPO ha espresso parere favorevole in data 6 giugno 2025.

2.1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il Segretario del Consiglio, il Comitato Pari Opportunità, i magistrati addetti e il personale di segreteria, nell'esercizio dell'attività istituzionale, interagiscono con il personale di magistratura della Giustizia amministrativa e con i soggetti terzi che entrano in contatto con l'Organo in virtù dei compiti riconosciuti dalla normativa primaria e secondaria vigente.

Il personale in servizio presso la segreteria opera sotto l'autorità diretta dei Designati al trattamento, come sopra individuati; le stesse sono autorizzate al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività istituzionali, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite agli uffici di segreteria, nel rispetto assoluto dell'obbligo di riservatezza di cui al codice di comportamento per il personale amministrativo della Giustizia amministrativa.

2.2. I dati personali che costituiscono o possono costituire oggetto di trattamento sono:

- a) quelli per i quali il GDPR non prevede disposizioni speciali di trattamento, vale a dire le informazioni correnti di identificazione personale che consentono, in generale, l'identificazione diretta dell'interessato, quali il nome e il cognome, la voce, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'indirizzo email e PEC, l'indirizzo IP (quando collegato ad altri dati), il numero di telefono;
- b) quelli rientranti nelle cd. "categorie particolari", vale a dire i dati personali relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o l'appartenenza sindacale, nei limiti previsti dall'art. 9 del GDPR nonché i dati personali relativi a condanne penali, a reati e alle connesse misure di sicurezza (art. 10 GDPR).

2.3. Le linee di attività del Consiglio (individuate in conformità al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza) che hanno, in via diretta o mediata, incidenza sul trattamento di dati personali possono ricondursi alle seguenti macro aree:

- a) procedimenti di conferimento e autorizzazione degli incarichi dei magistrati e relativi controlli.

Il trattamento concerne le informazioni e le dichiarazioni da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi ovvero quelle indispensabili ai fini del conferimento, che sono comunicate alle Amministrazioni richiedenti. Vengono inoltre in rilievo dati personali, acquisiti dall'interessato, relativi ai soggetti terzi con i quali è prestata la collaborazione. In tale ambito è altresì prevista l'acquisizione di dati riferiti al magistrato interessato, quali la retribuzione e il compenso percepito e/o presunto per l'incarico oggetto di autorizzazione/conferimento, il rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti, eventuali rapporti (coniugio, convivenza, unione civile, vincoli fiduciari) con i soggetti conferenti;

- b) questioni connesse con l'eventuale esercizio del potere disciplinare o relative all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal servizio di magistrati.

In tale settore vengono in rilievo dati personali soggetti o meno a trattamento "speciale" (artt. 9 e 10 GDPR) che possono riguardare anche estranei alla Magistratura, I dati personali, raccolti con le formalità previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR presso l'interessato o presso terzi, ovvero presso l'Autorità giudiziaria, sono trattati e conservati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali. I dati personali, in particolare quelli inerenti all'attività giurisdizionale dei magistrati che il Consiglio può richiedere al Servizio per l'informatica, sono utilizzati in tale ambito anche per valutare aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale. Gli stessi sono trattati in forma automatizzata e possono essere propedeutici all'avvio di procedimenti disciplinari;

- c) questioni concernenti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e il rapporto di servizio dei magistrati.

Nell'ambito delle questioni concernenti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, rilevano i dati relativi alla organizzazione degli Uffici (tra cui quelli acquisiti in sede di c.d. verifica delle direttive del Consiglio di Presidenza) nonché i dati personali, in particolare quelli inerenti l'attività giurisdizionale dei magistrati, trasmessi periodicamente al Consiglio di Presidenza dal Servizio per l'informatica e utilizzati per valutare determinati aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale. Rilevano, altresì, i dati personali inerenti l'attività giurisdizionale dei magistrati trasmessi dai titolari degli incarichi direttivi, i quali vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando eventuali ritardi all'Organo di autogoverno, che li utilizza per valutare il rendimento professionale del magistrato e il buon funzionamento degli Uffici. Tra i dati personali inerenti all'attività giurisdizionale, rilevano anche quelli relativi alla partecipazione a udienze straordinarie. Vengono, altresì, in rilievo i dati personali raccolti nei procedimenti di selezione dei magistrati per l'accesso ad incarichi interni alla Giustizia amministrativa.

Rilevano inoltre, nell'ambito del rapporto di servizio dei magistrati, i dati personali raccolti nei procedimenti relativi al servizio del magistrato per il funzionamento della G.A. (in via esemplificativa: i procedimenti di assegnazione di sedi e di funzioni, di trasferimento; di promozione; di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; di dispensa dall'obbligo di residenza, e altro);

- d) questioni afferenti alla gestione del contenzioso riguardante atti o delibere del Consiglio di Presidenza.

In tale ambito i dati, soggetti e non a trattamento "speciale", vengono trattati con la specifica finalizzazione di fornire all'Avvocatura dello Stato quanto necessario per approntare la difesa dell'Organo nei contenziosi di diversa natura, penale, civile, amministrativa e contabile, che comunque lo riguardino. La raccolta e il trattamento si concretizzano, pertanto, in larga parte, nella sostanziale "estrazione" di quanto rilevante allo scopo dagli ambiti di attività decritti ai punti precedenti, e è correlata al richiamato vincolo teleologico.

Il flusso informativo attinente ai singoli giudizi consiste nella raccolta di dati contenuti in atti comunque denominati (esposti, comunicazioni di altre Autorità giudiziarie, oltre che atti giudiziari veri e propri, ecc.) che intersecano via via le attività riconducibili agli altri ambiti e continuano ad attingere ai relativi atti e raccolte, allo scopo di monitorare e supportare senza soluzione di continuità l'attività difensiva;

- e) provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dei magistrati.

Il trattamento concerne tutti i dati, anche relativi allo stato di salute e giudiziari, attinenti all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, sin dalla indizione delle procedure concorsuali per il personale appartenente alle c.d. categorie protette o in possesso di titoli di preferenza nell'assunzione, nonché, su richiesta degli interessati, per l'agevolazione nello svolgimento delle prove concorsuali (ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104). I dati inerenti allo stato di salute possono anche essere riferiti a familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui essi costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione. I dati relativi allo stato di salute possono essere trattati ai fini dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico o con riferimento a tutti i procedimenti finalizzati all'accertamento di particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio; ovvero, per l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute, per l'attribuzione del trattamento pensionistico nonché ai fini dell'istruttoria delle istanze di congedo o aspettativa a vario titolo presentate dai magistrati. I dati personali, in particolare quelli afferenti all'attività giurisdizionale dei magistrati, acquisiti dal Servizio per l'informatica sono utilizzati in tale ambito anche per valutare determinati aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale.

Per i procedimenti di natura affittiva afferenti allo *status* di magistrato si rinvia a quanto indicato alla lettera b);

- f) gestione del rapporto di lavoro del personale amministrativo in servizio presso gli Uffici.

Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del dPCS 38/2020: *“Per i trattamenti dei dati effettuati mediante il sistema informativo della Giustizia Amministrativa, le cui caratteristiche tecniche, strumentali e operative, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono stabilite dal Servizio per l'informatica, nonché per i trattamenti che afferiscono all'attività di gestione del personale di segreteria dell'Ufficio servizi, la titolarità dei trattamenti è attribuita all'Amministrazione Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.S. n. 1 19 del 28 aprile 2020”*.

Si rinvia, pertanto, con riferimento ai trattamenti che afferiscono all'attività di gestione del personale di segreteria dell'Ufficio Servizi, a quanto riportato nel Registro delle attività di trattamento del plesso unitario Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali.

Il Consiglio di Presidenza – ferma restando la titolarità dell'Amministrazione Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali con riferimento al trattamento dei dati che afferiscono all'attività di gestione di cui alla suindicata lett. f) – adotta, per il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati del personale amministrativo ad esso assegnato, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (conformemente a quanto previsto *ex art.* 32 GDPR);

- g) gestione dei rapporti con soggetti esterni per lo svolgimento di attività istituzionali.

Il trattamento concerne dati soggetti a regime “ordinario”, necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. Vengono in rilievo i dati il cui trattamento si rende indispensabile per la gestione di rapporti con soggetti individuati quali responsabili del trattamento dei dati.

Rilevano, altresì, le attività relative alla trasmissione e registrazione delle sedute pubbliche del Plenum ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno, i dati acquisiti e registrati in sede di espletamento del diritto di accesso agli atti e i dati trattati in esecuzione dei deliberati dell'Organo².

² Lettera g) sostituita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 69 del 6 novembre 2025, approvata nella seduta del 5 novembre 2025.

2.4. Per le linee di attività di cui al punto 2.3, il trattamento automatizzato dei dati e la profilazione dell'interessato che emerge dal trattamento non riguardano le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR, e le eventuali determinazioni assunte all'esito del relativo procedimento non trovano fondamento, in via esclusiva, nel processo automatizzato di *profiling*, o, più in generale, nel trattamento automatizzato dei dati, che costituisce solo uno degli elementi di valutazione della eventuale deliberazione assunta dal Consiglio.

3. Categorie di soggetti destinatari della comunicazione dei dati.

3.1. Il Consiglio di presidenza, nell'esercizio dell'attività istituzionale e nel rispetto della specifica normativa di riferimento, interagisce con il personale di magistratura, con gli uffici della Giustizia amministrativa, con gli altri Organi, costituzionali e di rilievo costituzionale, nonché con le amministrazioni dello Stato, le altre amministrazioni pubbliche e, in senso lato, con i soggetti terzi interessati all'attività dell'Istituto.

3.2. In relazione alle finalità perseguite e alla tipologia di procedimenti svolti, i dati personali trattati, raccolti o meno presso l'interessato, sono comunicati:

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. a), agli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa interessati dal procedimento di autorizzazione e conferimento dell'incarico per gli aspetti connessi allo *status* giuridico ed economico del magistrato interessato nonché alle amministrazioni, enti e società che ne richiedono la collaborazione.

Inoltre i dati relativi all'ente conferente, al compenso percepito e/o presunto dall'interessato, alla natura, durata e al numero degli incarichi svolti dall'interessato nell'ultimo triennio sono comunicati agli uffici competenti perché siano pubblicati, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 35 e dell'art. 18 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Infine i dati di cui all'art. 53 comma 14 del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica per gli specifici adempimenti di pubblicazione.

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. b), agli uffici centrali della Giustizia amministrativa che intervengono nella definizione del procedimento per gli aspetti connessi allo *status* giuridico ed economico del magistrato interessato, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, in presenza di aspetti di rilevanza penale o contabile, alla Magistratura ordinaria o contabile;

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. c), agli uffici della Giustizia amministrativa che intervengono nella definizione del procedimento per gli aspetti concernenti il rapporto di servizio del magistrato;

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. d), agli uffici della Giustizia amministrativa interessati al procedimento di accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile e amministrativo e alla Corte dei Conti, per i casi di responsabilità amministrativa e contabile;
- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. e), agli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa interessati al relativo procedimento e alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. f), agli uffici centrali della Giustizia amministrativa interessati al relativo procedimento, nonché alle pubbliche amministrazioni dalle quali dipende il personale militare distaccato presso gli uffici del Consiglio di Presidenza;
- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. g), agli uffici centrali della Giustizia amministrativa per le vicende connesse alla gestione del rapporto contrattuale (pagamenti, applicazioni di penali, etc.), ai soggetti individuati quali responsabili del trattamento dei dati, ai soggetti destinatari dei deliberati dell'Organo.

3.3. I dati che rilevano nei procedimenti indicati al punto 2.3 sono inoltre trattati dai soggetti individuati quali responsabili del trattamento dei dati, conformemente alla disciplina di riferimento (delibere, capitolati di gara, etc.) I responsabili del trattamento sono tenuti all'adozione di tutte le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche conseguente a una violazione dei dati personali.

3.4. Gli atti includenti i dati che rilevano nei procedimenti indicati al punto 2.3 possono formare oggetto di accesso ai sensi della vigente normativa, ferma restando l'adozione delle misure adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali.

3.5. I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione e comunque dei principi indicati dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e sono comunicati ai destinatari previa verifica della loro adeguatezza, pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

4. Pubblicazione, conservazione e cancellazione. Termini.

4.1. Pubblicazione

Fatti salvi i casi in cui la pubblicazione sul web di determinate tipologie di dati personali e la durata della relativa pubblicazione è fissata dalla legge e dalle delibere di riferimento, i dati personali raccolti e trattati dal Consiglio di presidenza non costituiscono oggetto di divulgazione a terzi e pertanto non sono pubblicati sul sito web istituzionale, ad esclusione:

- del calendario dei lavori, degli ordini del giorno e dei notiziari delle sedute pubbliche dell'Organo di autogoverno;
- delle indicazioni sui nominativi dei componenti del Consiglio, delle commissioni permanenti, del comitato pari opportunità, del Segretario, dei magistrati addetti e del Dirigente.

Dette informazioni, che formano oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, contengono dati personali soggetti a trattamento ordinario e sono rese disponibili *on line*.

Analogamente, nell'Area Riservata sono pubblicati, oltre a quanto suindicato, i seguenti atti, contenenti anch'essi dati personali soggetti a trattamento ordinario:

- ordini del giorno delle sedute plenarie (anche non pubbliche) dell'Organo di autogoverno;
- verbali delle sedute pubbliche del Consiglio;
- verbali delle sedute del comitato pari opportunità, resi disponibili per la durata della rispettiva consiliatura fino all'anno successivo alla scadenza.

4.2. Conservazione e cancellazione.

L'art. 5, lett. e) del GDPR, prevede che i dati personali siano *“conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”* e che *“i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato”*.

Ai sensi poi di quanto disposto dall'art. 17.3 del GDPR, è considerata lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali, anche in caso di pubblicazione nell'ambiente *on line*, qualora sia necessaria *“... per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”* (lett. b), ovvero *“per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria”* (lett. e).

La definizione dei termini per la cancellazione dei dati deve considerare la finalità primaria per cui sono essi sono trattati dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

La conservazione dei dati personali avviene in tutti i casi in cui i dati costituiscono elementi essenziali per la procedura e per la decisione finale nei procedimenti del Consiglio, anche se non più necessari per la finalità primaria o per esercitare diritti in giudizio.

I dati devono essere conservati in modo pertinente all'*iter* procedimentale, adottando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantirne la protezione, indipendentemente dalla modalità di archiviazione (digitale o cartacea).

I dati personali conservati rappresentano un patrimonio fondamentale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e costituiscono una garanzia per i terzi sul corretto trattamento.

Ai fini della conservazione deve essere considerato il possibile contenzioso giudiziario relativo ai procedimenti di competenza del Consiglio e le azioni legali correlate.

La conservazione a fini di archiviazione per le finalità istituzionali di pubblico interesse nei termini sopra indicati costituisce, pertanto, la regola.

Laddove i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità primarie per le quali sono stati raccolti o trattati, la conservazione a fini di archiviazione nel pubblico interesse o la relativa cancellazione presuppone una valutazione rigorosa da parte del titolare, soprattutto per i dati soggetti a trattamento speciale.

I documenti cartacei di supporto ai lavori di Plenum e commissione sono distrutti subito dopo l'utilizzo e il raggiungimento delle finalità per cui sono stati stampati e riprodotti in copia.

La cancellazione delle registrazioni delle sedute del Plenum avviene in conformità alla disciplina adottata dall'Organo di autogoverno con apposite delibere (cfr. Plenum del 9 maggio 2014 e del 25 gennaio 2019 e III Commissione del 6 giugno 2023).

In caso di richiesta di rettifica o cancellazione dei dati inesatti o non più rilevanti, i Designati al trattamento informano tempestivamente il titolare e seguono le sue istruzioni.

5. Rinvio agli allegati

Al presente Registro delle categorie di attività sono allegati la "*Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento*" (All. n. 1) e le schede recanti la riproduzione in forma sintetica del contenuto del Registro (All. n. 2).